

## VALORE ATTREZZATURE CATEGORIA 9

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
<b>Importo cantierabile</b>	fino a euro 200.000,00	fino a euro 1.000.000,00	fino a euro 2.500.000,00	fino a euro 9.000.000,00	oltre euro 9.000.000,00
Bonifica siti	92.962,00 euro	232.406,00 euro	413.166,00 euro	981.268,00 euro	1.136.205,00 euro

### Elenco attrezzature categoria 9

1. air-line	10. campionatori	19. gru manuale	28. laboratorio fisso o mobile per analisi chimiche o geologiche	37. sistema di triturazione fusti
2. apparecchi di comunicazione	11. centrifuga trasportabile per rifiuti/ disidratatrice	20. gruppo di trattamento/filtraggio acque	29. lampade lampeggianti	38. superfusti
3. aspiratori	12. compressori	21. gruppo elettrogeno	30. misuratore di gas interstiziale nei terreni	39. stazione di stoccaggio provvisorio rifiuti e caricamento
4. attrezzatura per rilievi geofisici	13. elettropompe	22. idropulitrice	31. muletto	40. stazione fissa di trattamento
5. attrezzature per escavazione	14. esposimetri portatili	23. impianto di depurazione reflui gassosi	32. mezzi per movimento terra	41. transenne per delimitazione
6. attrezzature per prelievo campioni e loro conservazione	15. estintori	24. impianto di inertizzazione trasportabile	33. pompe	42. ultradoccia
7. autocarro	16. estraattore	25. impianto di ventilazione termico dotato di misurazione di esplosività in linea	34. protezioni individuali	43. unità di decontaminazione
8. autorespiratori	17. filtri (per polveri, vapori ecc.)	26. impianto fisso o mobile di disidratazione fanghi (comprensivo di sistema di dosaggio di polielettrolita)	35. quadri elettrici mobili	44. unità di riscaldamento
9. miniescavatore	18. generatore portatile/ carrellato	27. impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti	36. reggistrice ad aria compressa per fusti	45. vaglio

1. Il presente elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo delle attrezzature idonee;

2. le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a quello fissato per la classe di iscrizione. Il valore delle attrezzature è dimostrato mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 o mediante perizia giurata che attesti il valore reale delle attrezzature;

3. con la domanda di iscrizione le imprese devono fornire una scheda tecnica, con descrizione e valore, per ciascuna attrezzatura. Devono, altresì, dimostrare la disponibilità delle attrezzature mediante il possesso di idoneo titolo giuridico che ne garantisca la piena disponibilità

#### **Attrezzature non comprese nell'elenco**

Nel caso in cui l'impresa dimostri l'idoneità tecnica mediante la disponibilità di attrezzature non ricomprese nell'elenco, deve presentare una relazione, a firma del legale rappresentante e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire.